

## Condizioni Generali di Vendita (CGV) di Greiner Bio-One Italia S.r.l. (GBO)

Valide a decorrere da 1° gennaio 2025

### 1. Introduzione

- 1.1. Greiner Bio-One Italia S.r.l. (di seguito anche "GBO" o "Produttore" o "Venditore") è una società interamente partecipata dalla società di diritto austriaco Greiner Bio-One GmbH, con sede in Kremsmunster (Austria) Bad Haller Strasse 32 che esercita, tra l'altro, l'attività di commercializzazione di merci, materiali, dispositivi e presidi medici, diagnostici in vitro, prodotti farmaceutici, software e hardware, strumenti di analisi, macchinari di ogni tipo, materiali in plastica per la ricerca e l'industria e consumabili per laboratorio, con il marchio registrato "Greiner" e il nome "Bio-One" e altri marchi e denominazioni.
- 1.2. Il Gruppo Greiner Bio-One vende i propri prodotti in tutto il mondo ed è già presente sul mercato italiano.
- 1.3. Greiner Bio-One utilizza nella propria attività d'impresa una serie di segni, denominazioni, nomi commerciali, nomi a dominio, marchi d'impresa e logotipi dei quali è titolare esclusiva, ovvero dei quali ha acquisito disponibilità esclusiva (di seguito i "Segni Distintivi").
- 1.4. Greiner Bio-One utilizza nella propria attività d'impresa brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e know how dei quali è titolare esclusiva, ovvero dei quali ha acquisito disponibilità esclusiva (di seguito i "Brevetti").
- 1.5. In particolare, Greiner Bio-One utilizza in tutto il mondo il marchio registrato "Greiner" e il nome "Bio-One" e altri marchi e denominazioni, quali marchi semplici e/o all'interno di marchi complessi, per contraddistinguere, commercializzare e promuovere i propri prodotti (di seguito, i "Marchi").

### 2. Accettazione condizioni generali di vendita e degli ordini

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito solo "Condizioni Generali") disciplinano tutte le transazioni concluse in futuro da GBO con i suoi Clienti, a meno che non siano regolate da diverso contratto scritto. Altre condizioni diverse, in particolare modo termini e condizioni generali del Cliente, sono prive di efficacia, anche se non sono state contestate esplicitamente. Qualsiasi diversa pattuizione, e in particolare le condizioni particolari dei singoli ordini che integreranno le presenti condizioni generali, dovrà essere inderogabilmente approvata per iscritto da GBO.
- 2.2. Le quotazioni sono soggette a modifica e valide per un massimo di 4 (quattro) settimane dalla data di emissione. Un contratto è concluso soltanto previa conferma scritta esplicita di GBO o attraverso l'esecuzione dell'ordine. Fornire il listino prezzi di GBO non costituisce una quotazione. GBO non è obbligata a fornire ordini dettagliati in base a offerte generali, newsletter o listini prezzi.
- 2.3. A meno che non sia concordato altrimenti in forma scritta, tutti i prezzi e le spese sono indicati nella quotazione franco magazzino Greiner Bio-One Italia S.r.l.
- 2.4. Accordi conclusi di persona o telefonicamente e accordi conclusi di persona o per iscritto con rappresentanti GBO diventano vincolanti per GBO soltanto se sono stati confermati a tali soggetti in forma scritta.
- 2.5. Nell'ambito delle condizioni generali, ogni singolo ordine che l'Acquirente invierà a GBO sarà soggetto all'accettazione di GBO stessa la quale invierà una conferma d'ordine. In mancanza di conferma d'ordine l'ordine non potrà considerarsi accettato. In caso di assenza di comunicazioni da parte dell'Acquirente entro 3 (tre) giorni dall'invio della conferma d'ordine, la commessa verrà messa in produzione e da questo momento saranno addebitabili i costi di produzione. GBO si riserva comunque il diritto di declinare di accettare ordinazioni senza doverne giustificare i motivi. Effettuando un ordine con le modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le condizioni generali e di pagamento.
- 2.6. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

### 3. Caratteristiche dei prodotti, documenti descrittivi e diritti di proprietà intellettuale ed industriale

- 3.1. Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche dei prodotti, i pesi, le dimensioni, i prezzi, e ogni altro dato contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini prezzi del Produttore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi siano espressamente menzionati nella proposta d'ordine (di seguito indicata come copia commissione).
- 3.2. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione di quanto oggetto della fornitura o delle sue parti, rimesso all'Acquirente prima o dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del Produttore, e non può essere utilizzato dall'Acquirente, o copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso scritto del Produttore. Stampi, utensili e impianti sono di proprietà di GBO, anche se il Cliente ha contribuito alle spese per uno stampo e le proposte e i design del prodotto da realizzare hanno avuto origine dal Cliente stesso.
- 3.3. Il Produttore rende disponibili gratuitamente all'Acquirente, schede tecniche, manuali d'uso e scheda prodotto dettagliate in modo da permettere all'Acquirente di effettuare l'installazione, la messa in servizio, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto. Tale materiale diviene di proprietà dell'Acquirente ma deve considerarsi confidenziale, anche dopo l'interruzione dei rapporti tra le parti. Il suo utilizzo indebito e la sua divulgazione comporterà il diritto del Produttore di chiedere il risarcimento dei danni.
- 3.4. Per evitare possibili danni occorre rispettare scrupolosamente le istruzioni nelle brochure, nei manuali d'uso o in altro materiale informativo sui prodotti fornito da GBO. Si raccomanda espressamente di non utilizzare o trattare la merce al di fuori dei campi di applicazione definiti. Si raccomanda altresì espressamente di non utilizzare la merce al di fuori del territorio delimitato per contratto. L'Acquirente si obbliga a garantire che ogni successivo acquirente o utente sia in possesso delle medesime informazioni fornite da GBO. Il Cliente riconosce e accetta che GBO non è responsabile e declina qualunque responsabilità per informazioni errate, false o insufficienti contenute nel materiale tecnico, nelle specifiche dei prodotti, nei prospetti di vendita, nei manuali d'uso o in qualunque altro materiale realizzato dal Cliente e consegnato a o messo a disposizione in qualunque altro modo del Cliente o utente, anche se GBO ha precedentemente autorizzato o consentito tali materiali, poiché tale autorizzazione o consenso è limitato al layout e al mantenimento dell'identità societaria ma non include il contenuto di tali materiali che può differire dai materiali forniti al Cliente soltanto a causa delle condizioni del mercato locale. Il Cliente è obbligato a rispettare scrupolosamente e non può modificare, alterare o cambiare il contenuto del materiale fornito da GBO.
- 3.5. Il Cliente è consapevole dal fatto che GBO è obbligata a garantire che ogni singolo articolo possa essere associato al Cliente e/o all'utente finale in conformità con le norme di buona fabbricazione (NBF) di GBO. Il Cliente è obbligato a tenere un archivio per consentire a GBO di associare ogni singolo articolo venduto al Cliente. Il Cliente deve conservare tale archivio per un periodo minimo di dieci (10) anni a partire dalla data di consegna al Cliente. Il Cliente deve implementare un relativo sistema di archiviazione con il proprio Cliente. Il Cliente deve intraprendere tutti i passi necessari per assistere GBO in modo tale che GBO sia in grado di individuare la collocazione attuale di ogni singolo articolo o di identificare ogni singolo utente che ha utilizzato ogni singolo articolo in qualunque momento. Tale obbligo persiste anche dopo lo scioglimento di qualunque accordo o Contratto concluso tra GBO e il Cliente.
- 3.6. Il Produttore rimane titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti e l'Acquirente dichiara e riconosce che i Segni Distintivi, i Modelli, di Disegni Ornamentali, i Brevetti e i Marchi costituiscono oggetto di proprietà industriale esclusiva di GBO che ne è e ne rimarrà in via esclusiva titolare. Pertanto, l'Acquirente non acquisirà in forza del contratto o altrimenti alcun diritto sugli stessi, né acquisirà la disponibilità di alcuno dei medesimi ed anzi si impegna a rispettare tutti i diritti di privativa di GBO.
- 3.7. GBO non garantisce nessun diritto o licenza, a eccezione di quanto stabilito nel presente Contratto, per utilizzare o esercitare alcun diritto brevettuale di GBO o per utilizzare il nome, i marchi o i nomi dei marchi di GBO. Nessuna disposizione deve essere interpretata in modo tale da conferire alcun diritto al Cliente di utilizzare o sfruttare alcun segreto industriale o altro diritto di natura proprietaria di GBO,

a eccezione di quanto espressamente previsto nel Contratto o altrimenti concordato separatamente per iscritto dalle Parti.

3.8. GBO non garantisce in alcun modo che i Prodotti siano privi di diritti di proprietà intellettuale di terzi e/o non violino diritti di terzi. GBO non sarà responsabile per eventuali costi, danni, spese, multe, responsabilità, indennizzi, perdite, sanzioni, comprese eventuali spese di contenzioso e spese legali relative a una violazione (presunta o effettiva) di diritti di proprietà intellettuale di terzi attraverso qualsiasi uso dei prodotti venduti.

3.9. In nessun caso GBO sarà responsabile (né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale, né a qualsiasi altro titolo) per: (i) mancato guadagno; e/o (ii) perdite indirette o conseguenti; e/o (iii) costi, danni, spese, multe, responsabilità, perdite, sanzioni, comprese eventuali spese di contenzioso e spese legali derivanti da una violazione (presunta o effettiva) di diritti di proprietà intellettuale o diritti di terzi derivante o comunque in qualsiasi modo connessa all'utilizzo dei prodotti; e/o (iv) danni derivanti da modifiche che il Cliente ha apportato ai prodotti o agli elementi relativi ai prodotti (es. istruzioni), che si discostano dalle istruzioni sul corretto utilizzo e/o da altre regolamentazioni, normative o regolamentari in ordine all'utilizzo dei prodotti.

### 4. Condizioni di consegna

4.1. La consegna avviene con il seguente Incoterm (Incoterms 2020):

ritiro:	FCA (franco vettore)
camion:	DAP (reso al luogo di destinazione) + destinazione stabilita per contratto
trasporto aereo/via mare:	CFR (costo e nolo) + destinazione stabilita per contratto (via aerea + via mare)
all'interno dell'Italia:	FCA (franco vettore) + destinazione stabilita per contratto

In ogni caso le spese di trasporto saranno a carico del Cliente, a meno che non sia concordato altrimenti in forma scritta, mentre GBO sceglierà lo spedizioniere. Inoltre, il Cliente sarà responsabile delle spese di trasporto, delle pratiche e delle formalità di dogana e importazione e/o di eventuali dazi d'importazione. GBO si assumerà le spese per la dichiarazione doganale e lo sdoganamento di esportazione.

4.2. Se GBO deve effettuare la consegna di merce in grandi quantitativi, GBO si riserva il diritto di consegnare fino al 2% in meno rispetto alla quantità ordinata senza che il prezzo complessivo subisca variazioni, e la quantità così consegnata dovrà essere considerata conforme alla quantità ordinata.

4.3. I termini di consegna indicati nella copia commissione sono da ritenersi puramente indicativi e non essenziali e in nessun caso il Produttore potrà essere chiamato a rispondere di danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla posticipata consegna dei prodotti. Tranne diversa pattuizione indicata nella copia commissione, il periodo di consegna decorre dalla data della conferma d'ordine che il Produttore invierà all'Acquirente a seguito del ricevimento di ogni ordine.

4.4. Se per qualunque motivo GBO non possa rispettare il termine di consegna, il Cliente avrà diritto, previa notifica di una diffida scritta a GBO, a fissare una scadenza ragionevole (comunque non inferiore a 30 giorni) e, soltanto dopo che essa sarà trascorsa, avrà diritto a risolvere il contratto. I ritardi possono essere rivendicati dal Cliente soltanto se il ritardo nella consegna è intenzionale o dovuto a negligenza grave. Se il Cliente non accetta la consegna nella data prestabilita, dovrà corrispondere comunque il prezzo come se la merce fosse stata consegnata. GBO organizzerà lo stoccaggio della merce a rischio e spese del Cliente; se richiesto dal cliente, GBO assicurerà la merce a spese del Cliente.

4.5. Con riferimento a tutte le transazioni previste da queste Condizioni Generali e tutte le ordinazioni accettate, qualora le stesse dovessero essere ritardate, pregiudicate, rese impossibili da scioperi, conflitti di lavoro, serrate o controversie industriali, incidenti, epidemie, pandemie, alluvioni, maltempo, catastrofi naturali, embargo, atti governativi, interruzione della produzione nelle fabbriche di GBO o presso le strutture dei fornitori o subappaltatori di GBO, o in caso di inadempienza dei fornitori o subappaltatori di GBO, restrizioni governative all'importazione o all'esportazione o altre misure sovrane non attribuibili a GBO, o nel trasporto o nella consegna dei materiali, o qualunque altra causa sopravvenuta al di fuori dal controllo di GBO sia per ragioni simili o diverse da quelle sopra elencate (cause da ritenersi tutte cause di forza maggiore), GBO non sarà responsabile verso l'Acquirente per alcun danno. Anche i ritardi nell'esecuzione del GBO derivanti dalla pandemia COVID 19 devono essere qualificati come atti di forza maggiore.

Se GBO fosse impossibilitata completamente o temporaneamente a fornire la sua prestazione a causa di alcuna delle circostanze sopra elencate, il periodo consentito per la consegna sarà esteso della durata di tale circostanza.

Se tale ritardo nell'adempimento del Contratto durerà più di 21 (ventuno) giorni entrambe le parti avranno diritto a risolvere il Contratto, previa notifica di una diffida ad adempiere entro un termine ragionevole (comunque non inferiore a 30 giorni). In questo caso, il Cliente non avrà diritto a richiedere un risarcimento danni e GBO è esonerato dal suo dovere di adempiere.

4.6. GBO avrà il diritto di effettuare consegne parziali e fornire servizi parziali per quanto GBO possa ragionevolmente aspettarsi l'accettazione da parte del Cliente.

4.7. In caso di possibili contenziosi civili, amministrativi o penali connesse anche indirettamente alla consegna dei Prodotti, GBO ha il diritto in qualsiasi momento di sospendere le consegne o annullarle completamente. In tali casi, il Cliente non avrà diritto a richiedere il risarcimento di alcun danno.

4.8. GBO non è vincolata a nessun obbligo di consegna futura di Prodotti in conseguenza di una consegna *una tantum* o anche continuativa dei prodotti.

### 5. Passaggio del rischio

5.1. La perdita o il danneggiamento della merce dopo che il rischio è passato al Cliente non lo esonera dall'obbligo di corrispondere il prezzo. Se il Contratto di vendita include il trasporto della merce, il rischio passa al Cliente quando la merce è consegnata al primo spedizioniere per il trasferimento al Cliente in conformità con il Contratto di vendita. Se il trasporto della merce subisce un ritardo dovuto a errori da parte del Cliente, il rischio passa al Cliente nel giorno in cui la merce era pronta a essere spedita. Se il Contratto di vendita non include il trasporto della merce, il rischio passa al Cliente quando egli prende possesso della merce o, se non lo fa nei tempi dovuti, nel momento in cui la merce è messa a sua disposizione ed egli compie una violazione del Contratto perché non accetta la consegna.

### 6. Clausola di riserva di proprietà

6.1. I pagamenti devono essere effettuati nei modi ed alle scadenze concordate per iscritto dalle parti e riportate in copia commissione. L'obbligo di pagamento si considera adempiuto quando le relative somme sono state ricevute dalla banca del Produttore in fondi immediatamente disponibili.

6.2. GBO si riserva i pieni diritti di proprietà su tutta la merce consegnata finché l'importo fatturato non è stato corrisposto per intero. Ciò vale anche se il prezzo di acquisto per alcune delle consegne di merce indicate dal cliente è stato corrisposto perché la riserva di proprietà funge da garanzia del saldo dell'intera somma in sospeso.

6.3. Se la merce ancora di proprietà di GBO è mescolata o unita o integrata con altra merce, il Cliente assegna in tal modo i suoi diritti di proprietà o proprietà congiunta sulla nuova merce a GBO e deve conservarla in modo sicuro e trattarla con la dovuta cautela commerciale per conto di GBO. Il Cliente può disporre di merce ancora di proprietà di GBO soltanto nel corso delle normali transazioni commerciali se non si trova in arretrato con i suoi pagamenti nei confronti di GBO. Il Cliente cede nel merito a GBO le sue rivendicazioni del prezzo di vendita nei confronti dei suoi Clienti derivanti dalla vendita successiva della merce e procederà alle annotazioni necessarie nella sua contabilità o sulle sue fatture affinché ciò sia efficace, oltre a intraprendere tutti i passi necessari previsti dalla legge applicabile per rendere efficace tale cessione.

6.4. Inoltre, in caso di una rivendicazione della cessione, GBO è autorizzata in qualunque momento a trovare un accordo con i Clienti. Il consenso di GBO a disporre ulteriormente, sottoporre a lavorazione o

integrare la merce si esaurisce in modo immediato e assoluto non appena viene aperta una qualunque procedura concorsuale sui beni del Cliente. Su richiesta del Cliente, GBO deve cedere una parte qualunque della garanzia collaterale se il valore di tale garanzia collaterale a favore di GBO è superiore al valore delle rivendicazioni che sono garantite. GBO ha il diritto di decidere quali parti della garanzia collaterale sono idonee per la stessa GBO.

## 7. Termini di pagamento

7.1. I prezzi indicati da GBO nei listini, nei contratti, negli ordini nelle conferme d'ordine, nelle copie commissione e in ogni altra documentazione relativa alle transazioni commerciali, sono da intendersi al netto di qualunque tassa o imposta applicabile. Le tasse e le imposte, in particolare l'IVA, se applicabili, saranno aggiunte secondo i requisiti di legge e saranno a carico del Cliente. Il prezzo della merce sarà il prezzo quotato da GBO o, laddove non sia stato quotato nessun prezzo, il prezzo riportato nel listino prezzi attuale pubblicato da GBO alla data dell'accettazione dell'ordine. La partita IVA (imposta sul valore aggiunto) di Greiner Bio-One Italia S.r.l. è IT0950810966. Il Cliente è responsabile per la corretta applicazione delle disposizioni della legge sull'IVA in relazione al processo di consegna specifico o per qualunque eventuale pagamento successivo della tassa sul reddito emerso nel corso di verifiche finanziarie e dovuto a informazioni errate fornite dal Cliente.

7.2. GBO si riserva il diritto, previa notifica al Cliente in qualunque momento prima della consegna, di aumentare il prezzo della merce per riflettere l'aumento dei costi per GBO dovuto a qualunque fattore indipendente dal controllo di GBO (come fluttuazione del cambio estero, norme valutarie, modifica dei dazi, aumento significativo dei costi dei materiali o di altri costi di produzione).

7.3. Il Pagamento deve avvenire in conformità con i termini di pagamento stabiliti separatamente. Laddove non sia stabilito un pagamento particolare, l'importo fatturato è esigibile entro 14 (quattordici) giorni dalla data di fatturazione senza alcuna detrazione e deve essere corrisposto escluse le spese postali e i costi.

7.4. I Pagamenti si effettuano solo ed esclusivamente tramite bonifico SEPA.

7.5. Il Pagamento deve essere effettuato soltanto tramite bonifico bancario sul conto bancario indicato da GBO. Assegni o cambiali non saranno considerati un adempimento dell'obbligazione di pagamento. Le parti possono concordare che il Cliente debba fornire una lettera di credito emessa da una banca accettabile per GBO. Il rischio e le spese relativi a ogni pagamento sono unicamente a carico del Cliente. Il Cliente ha adempiuto alla sua obbligazione di pagamento soltanto quando GBO ha ricevuto il pagamento. Il luogo dell'adempimento è Cassina de' Pecchi (Milano).

7.6. Al Cliente non è concesso in nessuna circostanza trattenere pagamenti o compensarli con sue rivendicazioni di qualunque tipo nei confronti di GBO.

7.7. Fin dal primo giorno di ritardo dell'Acquirente nell'effettuare qualsiasi pagamento, GBO potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, sino a che detto pagamento sia effettuato.

7.8. Nel caso che un Cliente sia in ritardo con i pagamenti, GBO ha diritto, a sua discrezione e senza pregiudicare alcun altro diritto o rimedio a sua disposizione, di: (i) annullare il Contratto o sospendere ogni ulteriore consegna al Cliente; o (ii) addebitare al Cliente interessi sugli arretrati interessi nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231 a partire dal momento in cui il pagamento è dovuto, senza necessità di comunicazioni scritte, fatti ovviamente salvi addebiti a titolo di costi per ottenere il pagamento del credito. Inoltre, il Cliente inadempiente deve assumersi tutte le spese insorte in relazione con il recupero di importi fatturati non corrisposti, cioè spese per solleciti e ricerca di informazioni e spese per il recupero crediti.

7.9. In caso di contratti di fornitura continuativi, in caso di recesso ordinario dal Contratto (non in caso di scioglimento straordinario dovuto ad es. a colpa del Cliente) concluso tra GBO e il Cliente, GBO concorda di fornire al Cliente la merce per il periodo di preavviso garantito e/o stabilito nel Contratto così sciolto, alle stesse condizioni di fornitura e prezzo come durante la durata del Contratto, soltanto dietro pagamento anticipato e soltanto se sono stati corrisposti a GBO tutti gli arretrati in totale e/o è stata risolta qualunque altra rivendicazione con GBO. Il Cliente riconosce e accetta che non gli sarà fornita merce se il Cliente non adempie completamente alla sua obbligazione. Il Cliente rinuncia quindi a qualunque rivendicazione di danni se GBO non fornisce al Cliente la merce in conformità con la presente disposizione.

7.10. L'eventuale mancata contestazione da parte di GBO degli eventuali inadempimenti dell'Acquirente non costituisce in alcun caso acquiescenza alla violazione degli obblighi contrattuali.

7.11. GBO, la propria controllante, ovvero tutte le aziende in cui possiede direttamente o indirettamente quote pari ad almeno il 50% hanno il diritto di effettuare una compensazione con o rispetto a rivendicazioni che possono essere dovute o esigibili o meno, comprese rivendicazioni future che spettano a GBO nei confronti del Cliente e/o che spettano al Cliente nei confronti di GBO. Se, dopo che è stato concluso un Contratto, GBO viene a conoscenza del fatto che la situazione finanziaria del cliente è peggiorata o che sono state avviate procedure concorsuali tali per cui l'adempimento regolare del Contratto non è garantito, GBO può richiedere il pagamento anticipato o una garanzia finanziaria per la consegna. Se il Cliente non adempie a tale richiesta, GBO ha il diritto di sciogliere il Contratto con effetto immediato.

## 8. Garanzia e reclami

8.1. GBO deve fornire merce con la quantità, qualità e descrizione richiesta per Contratto e che sia confezionata o imballata nel modo richiesto per Contratto.

8.2. Ad eccezione dei casi in cui GBO e il Cliente hanno concordato diversamente, la merce non è conforme al Contratto a meno che (i) sia adeguata per gli scopi per cui la merce con la stessa descrizione è solitamente utilizzata; (ii) sia adeguata per qualunque scopo particolare espressamente reso noto a GBO al momento della conclusione del Contratto e a cui GBO ha acconsentito per iscritto; (iii) possieda la qualità che GBO ha fornito al Cliente con un campione o modello; (iv) sia confezionata o imballata nel modo usuale per tale merce o, se non esiste tale modalità, in modo adeguato a conservare e proteggere la merce.

8.3. GBO non è responsabile per qualunque mancanza di conformità della merce se al momento della conclusione del Contratto il Cliente sapeva o non avrebbe potuto non essere consapevole di tale mancanza di conformità.

8.4. Al momento della consegna della merce, l'Acquirente è tenuto a controllare senza indugio: a) che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto o - se contestuale alla consegna - in fattura; b) che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o, comunque, alterato, anche nei materiali di chiusura. Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna, apponendo la dicitura "ritiro con riserva" sull'apposito documento accompagnatorio e confermati, entro otto giorni via fax o raccomandata a.r., specificando la natura della mancanza di conformità. In ogni caso il Cliente perde il diritto di contare sulla mancanza di conformità della merce se il Cliente non la comunica a GBO entro un periodo di 8 (otto) giorni dalla data in cui la merce è stata effettivamente consegnata al Cliente.

Pur in presenza di imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro il termine di decadenza di otto giorni dal ricevimento. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini non sarà opponibile a GBO. Per ogni dichiarazione, l'Acquirente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato. Una volta firmato il documento del corriere, l'Acquirente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

8.5. Se la merce non è conforme al Contratto, il Cliente può richiedere la consegna di merce sostitutiva soltanto se la mancanza di conformità costituisce una violazione fondamentale del Contratto e la sostituzione è richiesta mediante notifica secondo il punto 8.4. che precede.

8.6. Il Cliente deve stabilire una proroga aggiuntiva di durata ragionevole durante la quale GBO deve adempiere alle sue obbligazioni.

8.7. Se GBO, dopo una ragionevole proroga, non è pronta né in grado di adempiere alle sue obbligazioni, il Cliente può: (i) ridurre il prezzo nella stessa proporzione del valore che la merce effettivamente consegnata aveva al momento della consegna rispetto al valore che la merce conforme avrebbe avuto in quel momento; (ii) o annullare il Contratto. Tuttavia, se GBO pone rimedio a qualunque incapacità di adempiere alle sue obbligazioni o se il Cliente rifiuta di accettare l'adempimento da parte di GBO, il Cliente non può ridurre il prezzo o annullare il Contratto. Il Cliente perde il diritto di dichiarare nullo il Contratto o di richiedere a GBO di fornire merce sostitutiva se è impossibile per il Cliente restituire la merce sostanzialmente nelle condizioni in cui il Cliente l'aveva ricevuta.

8.8. Fermo quanto precede, GBO garantisce i propri prodotti fino alla loro scadenza a patto che vengano conservati ed utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso (IFU) e che i difetti vengano denunciati a GBO entro 8 giorni dalla consegna se trattasi di vizi palesi ed entro 8 giorni dalla scoperta se trattasi di vizi occulti. Nessuna contestazione ricevuta oltre tale termine potrà essere opposta a GBO. Non saranno accettati resi di merce se non preventivamente autorizzati per iscritto da GBO.

8.9. L'Acquirente per potersi valere dei diritti di cui al presente articolo 8, dovrà notificare per iscritto a GBO tutti i difetti che si siano manifestati, e deve dargli ogni possibilità di constatarli e rimediare.

8.10. Su ricevimento di tale notificazione durante il periodo di garanzia, GBO rimedierà ai difetti di cui sopra. Tranne quando la natura dei difetti sia tale che sia conveniente effettuare la riparazione sul posto, l'Acquirente rinvierà a GBO quelle parti nelle quali si sia riscontrato un difetto, affinché GBO proceda alla riparazione o alla sostituzione. Le obbligazioni di GBO si considerano adempiute con la consegna all'Acquirente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione.

8.11. Tranne diversa pattuizione scritta l'Acquirente prende a suo carico il costo e i rischi di trasporto delle parti difettose e GBO di quelle riparate o sostituite, fra la sede dell'Acquirente e la sede di GBO e viceversa.

8.12. GBO potrà decidere di inviare all'Acquirente dei prodotti in sostituzione di quelli difettosi prima del ricevimento di questi ultimi. I prodotti difettosi sostituiti in base al presente articolo saranno consegnati a GBO entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei beni inviati in sostituzione, da parte dell'Acquirente o dal suo cliente per conto di questo. La mancata o ritardata consegna dei prodotti difettosi, se non espressamente autorizzate da GBO, comporteranno l'addebito dei prodotti precedentemente inviati in sostituzione e la perdita dei diritti di garanzia.

8.13. Sono imputabili al Produttore soltanto i difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego previste dal contratto e dalla documentazione resa disponibile con i prodotti, e nel corso di una utilizzazione corretta. La garanzia non copre i difetti dovuti a cause che sorgano dopo che è avvenuto il trasferimento dei rischi a norma della clausola 5 che precede, né riguarda il normale deterioramento di quelle parti soggette a consumarsi durante l'utilizzo.

8.14. La sostituzione delle parti difettose in conformità alle condizioni di garanzia sarà a totale carico di GBO che si impegna a sostituirle nel più breve tempo possibile.

8.15. La prova che si tratti di difetti imputabili a GBO dovrà essere data per iscritto dall'Acquirente entro il termine menzionato al comma 8.8 e dovrà essere supportata da una adeguata documentazione fotografica.

8.16. Per tutti i danni non relativi a difetti di fabbricazione o dei materiali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni subiti in occasione del trasporto, ovvero per eventi naturali ovvero in fase di utilizzo o di montaggio, GBO non sarà in alcun modo responsabile e la sostituzione/riparazione non potrà essere a suo carico.

8.17. L'Acquirente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi: a) mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, per l'installazione e per la manutenzione dei prodotti, indicate da GBO nelle istruzioni; b) modifica dei prodotti e dei ricambi senza il preventivo consenso scritto da parte di GBO.

8.18. Pertanto, nel caso in cui l'Acquirente, o i suoi clienti successivi, compreso l'utilizzatore finale, modificano senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di GBO i prodotti contrattuali, o li utilizzino per un uso diverso da quello indicato nelle schede tecniche e schede prodotto GBO non sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose.

8.19. Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-127 del d.lgs. 6.9.2005 n. 206 GBO è responsabile per danni a terzi derivanti dall'uso dei prodotti contrattuali solo nel caso in cui il soggetto danneggiato fornisca la prova incontestabile dell'esistenza dei pretesi danni subiti e della connessione causale tra difetti e danni.

8.20. La responsabilità di GBO è esclusa tra l'altro nei seguenti casi: se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento in cui GBO ha consegnato i prodotti contrattuali all'Acquirente; se il soggetto danneggiato, pur consapevole del difetto e del pericolo che ne derivava, vi si sia volontariamente esposto; se il danno sia causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nelle schede.

8.21. L'Acquirente si impegna a comunicare tempestivamente al Produttore qualsiasi incidente o potenziale problema di sicurezza derivante dall'utilizzo dei prodotti contrattuali.

## 9. Responsabilità

9.1. GBO è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Non è mai responsabile in caso di negligenza minore.

9.2. GBO non è in ogni caso mai responsabile, per Contratto, in via extracontrattuale (compresa negligenza) o per violazione di obbligo stabilito per legge o in alcun altro modo per (i) qualunque perdita economica, perdita dovuta a o legata a perdita di introiti, guadagni, Contratti o transazioni o mancata realizzazione di risparmi anticipati; (ii) qualunque perdita di avviamento o reputazione; (iii) qualunque perdita indiretta o conseguente, in ogni caso, sia che le parti avessero preso in considerazione tali perdite alla data del presente Contratto o meno, sostenuta o subita dagli Acquirenti come conseguenza di o in relazione con la merce fornita, o qualunque altra questione oggetto del presente Contratto.

9.3. Laddove la produzione di articoli sia basata su disegni, campioni o documenti di Clienti che inseriscono articoli terzi in diritti di proprietà industriale, il Cliente deve manlevare e tenere indenne GBO.

## 10. Sistema di reportistica e di sorveglianza per distributori di dispositivi medici (applicabile soltanto se il Cliente è un rivenditore GBO)

10.1. "Rivenditore" è una persona fisica o giuridica che rivende prodotti a terzi, in particolare a clienti finali.

10.2. Il Rivenditore assicura un sistema di reportistica, sorveglianza e tracciabilità per prodotti medici a tutela della salute e alla sicurezza di pazienti o utenti.

10.3. Il Rivenditore è obbligato in caso di incidente a inoltrare immediatamente a GBO le relative informazioni. GBO è obbligata a portare avanti la procedura e, come conseguenza di ciò, GBO è obbligata a comunicare con le autorità competenti in conformità con le procedure valide.

10.4. Il Rivenditore deve rispettare le istruzioni fornite da GBO.

10.5. Il Rivenditore comunicherà con l'autorità competente soltanto quando GBO gli chiederà di farlo. Il Rivenditore terrà GBO aggiornata in caso di comunicazione diretta con l'autorità competente.

## 11. Sistema di sorveglianza per il ritiro di dispositivi medici

11.1. GBO avvierà il ritiro di un prodotto dal mercato se sussiste un rischio mortale o di lesione grave per lo stato di salute dell'utente legato all'utilizzo dei prodotti.

11.2. Il Rivenditore è responsabile di informare il Cliente delle operazioni rilevanti in relazione al ritiro del prodotto dal mercato a opera di GBO.

11.3. La ricezione e la comprensione delle informazioni fornite da GBO devono essere confermate dal Cliente per fax o e-mail al Distributore entro 10 (dieci) giorni di calendario. In caso contrario il Cliente deve essere nuovamente informato.

11.4. Il Rivenditore deve raccogliere tali conferme e consegnarle a GBO.

## 12. Riservatezza

12.1. Tutte le informazioni rese note in relazione al Contratto, indipendentemente se rese note per iscritto, oralmente o visivamente, devono essere considerate riservate e di natura proprietaria, a meno che non siano definite esplicitamente non riservate al momento della loro comunicazione o per loro natura siano ovviamente non riservate, per esempio:

- i) informazioni che erano già note alla parte che le riceve prima che venissero comunicate dalla parte che le fornisce senza obbligo di riservatezza;
- ii) informazioni che erano di dominio pubblico nel momento in cui sono state comunicate o che sono diventate di dominio pubblico a seguito di tale comunicazione senza che ciò fosse il risultato di una violazione di qualunque obbligo di riservatezza incombente sulla parte ricevente l'informazione o terzi;
- iii) informazioni che una parte ha ricevuto in buona fede da terzi che non hanno obblighi di riservatezza nei confronti della parte che fornisce l'informazione in relazione all'informazione stessa; o
- iv) informazioni che devono essere comunicate in conformità con la legge applicabile o un'ordinanza di tribunale.

12.2. La parte che riceve tali informazioni non riservate può utilizzarle, averle utilizzate o comunicarle ad altri liberamente, a patto che comunque nulla di quanto riportato nella presente clausola possa essere considerato una concessione di qualunque licenza o diritto di proprietà intellettuale. Nessuna disposizione del Contratto deve essere interpretata in modo tale da concedere o conferire diritti da GBO al Cliente su Informazioni Riservate tramite trasferimento di proprietà, licenza, brevetto o altro. Tutti i diritti sulle Informazioni Riservate sono riservati a GBO e resteranno di sua proprietà (comprese le copie realizzate dal Fornitore) e nessun diritto o obbligo diverso da quelli espressamente stabiliti nel Contratto è concesso o implicato dal Contratto stesso.

12.3. Tali informazioni non devono essere comunicate a terzi senza il precedente consenso scritto della parte interessata. Le consociate non sono da considerarsi terzi allo scopo del presente comma.

12.4. Per le Pubblicazioni del Cliente relative a o collegate con i prodotti GBO è necessario il consenso scritto di GBO.

12.5. Fatte salve le disposizioni precedenti, GBO avrà diritto a fornire specifiche a terzi impiegati da GBO per produrre, approntare e/o realizzare prodotti basati su tali informazioni. Inoltre, GBO ha il diritto di comunicare a terzi disposizioni selezionate del Contratto, nella misura in cui l'identità del Cliente rimanga riservata.

12.6. Tale obbligo resta valido per un periodo di 5 (cinque) anni dopo lo scioglimento o la scadenza dell'Accordo.

12.7. Il Cliente conferma al momento dell'avvio della transazione con GBO di non trasmettere a terzi nessuno dei dati a lui accessibili. Se collaboratori dei Clienti dovessero cambiare a causa di esonero dal servizio, GBO deve essere immediatamente informata del fatto che tali collaboratori non hanno più accesso ai dati di GBO. I Clienti sono anche responsabili per la sostituzione a intervalli regolari delle password di accesso a tali dati.

### 13. Compliance (applicabile soltanto se il Cliente è un Rivenditore GBO)

13.1. "Rivenditore" è una persona fisica o giuridica che rivende prodotti a terzi, in particolare a clienti finali.

13.2. Il Rivenditore comprende e riconosce che le attività del Rivenditore sono soggette non soltanto alle leggi locali della giurisdizione del Rivenditore ma anche alle leggi di altri paesi e organizzazioni. Il Rivenditore riconosce inoltre che GBO ha stabilito un severo Codice di Condotta e che il rispetto continuo e scrupoloso da parte del Rivenditore di tutte le leggi e le norme e del presente Codice di Condotta costituisce una precondizione per GBO per concludere un Contratto e continuare a lavorare con il Rivenditore. Il Rivenditore si impegna a rispettare scrupolosamente in qualunque momento per la durata del presente Contratto il Codice di Condotta Greiner ([https://www.greiner.com/fileadmin/user\\_upload/Downloads\\_Dokumente/8\\_2020\\_Code-of-Conduct\\_EN\\_web.pdf](https://www.greiner.com/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/8_2020_Code-of-Conduct_EN_web.pdf)) e il Codice di Condotta per fornitori e partner commerciali (<https://sustainability.greiner.com/lieferanten/>) nella loro versione più recente nonché tutte le leggi e le norme applicabili, specialmente la legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero del 1977 (nella versione modificata), le leggi e norme locali in materia di antitrust, anticorruzione e anticorruzione comprese quelle di concussione anticorruzione.

13.3. Né il Rivenditore né nessuno dei suoi direttori, dirigenti, collaboratori o agenti effettuerà o offrirà alcun pagamento o regalo direttamente o indirettamente a terzi, compresi collaboratori, dirigenti o rappresentanti di qualunque ente o autorità governativa o a qualunque partito o candidato politico.

13.4. Il Rivenditore acconsente a tenere resoconti scritti adeguati delle sue attività per GBO. Su richiesta il Rivenditore inoltrerà tali resoconti adeguati a GBO e offrirà supporto a GBO in caso di domande o chiarimenti a tale proposito. GBO si riserva il diritto di eseguire una verifica presso il Rivenditore durante l'orario di ufficio previa notifica scritta in relazione alla compliance con i termini del presente Contratto e tutte le leggi e le norme applicabili compreso il Codice di Condotta Greiner.

13.5. Il Rivenditore è consapevole del fatto che alcuni territori, persone giuridiche e/o persone fisiche sono soggetti a sanzioni e/o embarghi in varie giurisdizioni (ad es. diritto degli Stati Uniti, diritto dell'UE, diritto nazionale). Il Cliente è obbligato a (i) condurre una adeguata *due diligence* e monitorare attentamente i propri clienti in ogni momento e (ii) assicurare, mediante standard adeguati, di non fornire prodotti a persone giuridiche, persone fisiche e/o territori soggetti a applicabili sanzioni e/o embarghi o (iii) agire in altro modo in violazione delle sanzioni e/o embarghi applicabili e/o in modo tale da esporre il Cliente e/o GBO a potenziali sanzioni di qualsiasi natura.

13.6. Il Rivenditore è tenuto, in particolare, a rispettare le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di (ri)controllo delle esportazioni, inclusi embarghi, sanzioni e altre restrizioni alla circolazione di beni o tecnologie, quando trasmette a terzi i Prodotti forniti da GBO. Inoltre, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'Allegato VIII del Regolamento (UE) n. 833/2014, al Rivenditore è contrattualmente vietato riesportare in Russia e riesportare per l'uso in Russia qualsiasi Fornitura elencata negli Allegati XI, XX e XXXV del Regolamento (UE) n. 833/2014, i prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del Regolamento (UE) n. 833/2014, o le armi da fuoco e le munizioni elencate nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012 (insieme i Prodotti soggetti a restrizioni). Inoltre, il Rivenditore è tenuto a garantire che i propri partner contrattuali non riesportino i Prodotti soggetti a restrizioni in Russia o che riesportino i Prodotti soggetti a restrizioni per l'uso in Russia (insieme alle due frasi precedenti, le Restrizioni alla riesportazione). Il Rivenditore deve inoltre adottare misure ragionevoli per garantire che i propri partner contrattuali affrontino e trasmettano le Restrizioni alla Riesportazione all'interno della catena di fornitura.

Il Rivenditore accetta che le Linee Guida e gli Allegati citati siano da considerarsi nella versione attualmente in vigore.

13.7. In caso di violazione delle Restrizioni alla Riesportazione, il Rivenditore si impegna a cessare immediatamente la violazione. In particolare, il Rivenditore si impegna ad adottare immediatamente rimedi adeguati e a collaborare con GBO nello sviluppo e nell'attuazione di strategie per porre fine alla violazione e mitigarla. Tali rimedi adeguati possono includere, in particolare, lo svolgimento di un'indagine interna, l'implementazione di procedure di monitoraggio rafforzate, la fornitura di una formazione aggiuntiva al personale interessato, la revisione delle politiche interne o la revisione dei contratti esistenti con i partner contrattuali del Rivenditore per garantire il rigoroso rispetto delle Restrizioni alla Ri-esportazione. Inoltre, su richiesta, il Rivenditore è tenuto a fornire a GBO le prove e la documentazione relative all'attuazione di qualsiasi misura correttiva.

13.8. Se qualsiasi Prodotto soggetto a restrizioni viene, direttamente o indirettamente, riesportato in Russia o viene riesportato per essere utilizzato in Russia, o se il Rivenditore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi per sospettare che le Restrizioni alla Riesportazione siano state o possano essere violate, il Rivenditore deve immediatamente informare GBO per iscritto. Inoltre, su richiesta, GBO si riserva il diritto di controllare e ispezionare i libri e i registri finanziari del Rivenditore per verificare la conformità del Rivenditore alle Restrizioni alla Ri-esportazione. Il Rivenditore dovrà fornire tutte le informazioni e l'assistenza che GBO potrà ragionevolmente richiedere per tale verifica, compreso l'accesso al personale chiave.

13.9. In caso di inadempimento, GBO si riserva il diritto di risolvere i contratti soggetti alle presenti CGV in qualsiasi momento e con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Rivenditore e il Rivenditore non potrà avanzare alcuna pretesa legale e/o contrattuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento e/o danni. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, il Rivenditore si impegna a risarcire, difendere e tenere indenne GBO e le sue Affiliate (compresi i loro funzionari, direttori, azionisti, agenti, dipendenti, rappresentanti e/o subappaltatori) da e contro tutte le azioni, rivendicazioni, accuse, richieste, danni, perdite, costi e spese, comprese le ragionevoli spese legali, in cui GBO possa incorrere nella misura in cui tali rivendicazioni derivino o risultino dalla violazione della clausola 12 delle presenti CGV e/o tali rivendicazioni siano avanzate da terzi. Su richiesta di GBO, il Rivenditore dovrà effettuare pagamenti anticipati per le spese legali e gli onorari ragionevoli previsti per le indagini e i procedimenti.

13.10. Il Rivenditore dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

13.11. Il Rivenditore è consapevole che GBO ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice

Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni che diviene parte integrante del contratto e che il Rivenditore dichiara di aver ricevuto, letto e di aver ben compreso.

13.12. Il Rivenditore si impegna, in esecuzione del presente Contratto, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Il Rivenditore si impegna altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico di GBO nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del Contratto. La violazione delle regole di comportamento previste nel Modello da parte del Rivenditore è considerato inadempimento grave ed essenziale degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà GBO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

### 14. Dati personali

14.1. Le parti nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 come modificato dal decreto legislativo 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamento definito dall'art. 4 GDPR come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" e ricomprendente la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione dei dati stessi. Il tutto per le finalità indicate nelle informative già scambiate tra le parti. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Contratto e il loro trattamento potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti in cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni ottenute su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

14.2. Inoltre, ai sensi della citata normativa ogni parte potrà – per motivi legittimi - esercitare i diritti:

1. di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR;
2. di ottenere la rettifica ai sensi dell'art. 16 GDPR, la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 GDPR o la limitazione del trattamento che lo riguardano ai sensi dell'art. 18 GDPR;
3. di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
4. alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
5. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca ai sensi dell'art. 7 co. 3 GDPR;
6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

14.3. Con la firma del presente Contratto le parti convengono che quanto indicato nel presente articolo vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 come modificato dal decreto legislativo 101/2018 e al Regolamento UE 2016/679.

### 15. Legge applicabile

15.1. Il presente contratto è da considerarsi concluso in Italia e sarà ad ogni effetto regolato in via esclusiva dalla legge italiana, senza eccezione alcuna. Qualsiasi questione riguardante i rapporti tra le parti che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o da eventuali condizioni speciali convenute dalle parti e riportate nella copia commissione (che in caso di contrasto saranno considerate prevalenti) sarà disciplinata dalla legge italiana e in particolare da quanto disposto dagli art. 1470 e ss. del Codice Civile.

15.2. È espressamente esclusa ogni diversa legge così come è espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite e dei Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (c.d. Convenzione di Vienna) ratificata con legge 11.12.1985 n. 765, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della convenzione medesima, nonché l'applicazione di accordi internazionali analoghi.

15.3. Salvo approvazione scritta del Produttore, le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi clausola o condizione contenuta, o alla quale si sia fatto riferimento, nell'ordine e/o nella corrispondenza proveniente dall'acquirente.

### 16. Giurisdizione e foro competente

Ogni eventuale controversia, nessuna esclusa relativa al presente contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'interpretazione e/o esecuzione e/o adempimento e/o risoluzione, sarà sottoposta alla giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

### 17. Miscellanea

17.1. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto, qualsiasi modifica e/o integrazione derogativa e/o complementare al contratto non potrà essere apportata unilateralmente, ma dovrà essere consensualmente approvata per iscritto. Non esistono e non devono esistere aggiunte orali alle presenti Condizioni Generali.

17.2. Se singole disposizioni del presente Contratto fossero o dovessero diventare inefficaci, ciò non inficia le restanti disposizioni. In tal caso le Parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida con una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico e all'intenzione della disposizione non valida.

### 18. Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente contratto indirizzata a GBO dovrà essere effettuata per iscritto e indirizzata ai seguenti recapiti:

Greiner Bio-One S.r.l.
Via Roma 74
Cassina de' Pecchi (MI)
tel. 0039.(0)2.94383340
fax. 0039.(0)2.94383366
e-mail: <a href="mailto:office@it.gbo.com">office@it.gbo.com</a>
pec: <a href="mailto:greinerbioneitalia@legalmail.it">greinerbioneitalia@legalmail.it</a>

Cassina de' Pecchi (MI), 28/02/2022

GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.